CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867=68.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Marso 1869
dal Moinistro Tella Guerra e Marina

осстто

Relatore

Approvata nella tornata del 15. Ginque

SESSIONE 1867-68

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Correnti, Guerrieri Gonzaga, Sineo, Nicotera, Panattoni, Govone, Malenchini.

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra di concerto col ministro della marina

nella tornata del 15 marzo 1869

------(\$)--•

Computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia.

Tornata dell'8 giugno 1869

SIGNORI! — Il Ministro della guerra, di concerto col collega per la marina, nella tornata del 15 marzo 1869 presentò un progetto di legge, diretto a togliere le difficoltà d'interpretazione che si erano presentate davanti la eccellentissima Corte dei conti, intorno al computo delle campagne di guerra nelle pensioni da darsi ai militari che non poterono proseguire la carriera tanto da essere giubilati per anzianità di servizio.

I ministri predetti, finchè la liquidazione delle pensioni non passò alla preledata Corte per il nuovo di lei ordinamento, avevano costantemente computato le campagne di guerra come un anno di più da aggiungersi a quelli del servizio effettivo; e ciò pel disposto letterale dell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, numero 1049, e 20 giugno 1851, numero 1208.

Nè fu creduto che codesta disposizione, relativa ai computi della durata del servizio per le truppe di terra e di mare, avesse patita alterazione veruna dopo le due leggi del 25 maggio 1852, u° 1376, sullo stato degli

uffiziali, e nº 1402, sulla riforma dei militari di bassa forsa. Imperocchè in esse trovavasi regolata la quota del minimo di pensione, sulla quale si computava il trattamento dei riformati o revocati, a fronte del massimo a cui poteva giungere la pensione di ritiro in pio dei giubilati per anzianità di servizio; ma nulla disponevasi verso coloro, la carriera dei quali non aveva potuto compiersi, per dover togliere ad essi il già acquisito diritto di computare (in aumento alla effettiva durata di un servizio bastante per formar titolo a pensioni), anche quell'anno legale che si considera risultante dall'avere affrontato i rischi e patiti i disagi delle campagne di guerra.

Non parve peraltro egualmente chiaro il coordinamento delle precitate leggi alla eccellentissima Corte dei conti. Anzi, oltre a non trovare ripetuta nelle leggi del 1852 la menzione degli aumenti da farsi alla durata del servizio per gli anni di campagna, Essa reputò che codesto aumento non fosse un compenso dovuto a chi prestò alla patria un servizio pericoloso e straordinario; ma che dovesse invece considerarsi come una finzione di legge ed un semplice favore, e perciò non potesse darsi se non a coloro i quali, per anzianità di carriera, hanno diritto alla giubilazione, e così meritano la plenaria pensione.

Nei motivi del preaccennato progetto, i due ministri della guerra e della marina sostengono come incontestabile la giustizia di quel computo dei servizi, che era stato praticato costantemente nelle liquidazioni finchè queste si fecero dai Ministeri; essendo ciò analogo ai motivi, pei quali accordavasi senza distinzione nella legge dei 27 giugno 1850 l'aumento degli anni di carriera, computando per un anno ogni campagna di guerra.

Inerendo pertanto alla costante osservanza interpretativa, dichiaravano i prefati signori ministri di esser si rivolti al potere legislativo, unicamente per non aver potuto riuscire con le loro rimostranze a far sì, che la Corte dei conti recedesse dalle sue difformi interpretazioni.

La medesima divergenza era sorta tra il Ministero della marina e la Corte dei conti, anche per l'aumento del terzo del servizio militare effettivo prestato a bordo dei legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, a tenore dell'articolo 24 della legge 21 giugno 1850, n° 1208. Pertanto si estende anche a ciò tutto quanto diciamo sull'anno di guerra.

Il Comitato privato della nostra Camera, avendo preso in esame il progetto dei signori ministri della guerra e della marina, si mostrò agevolmente persuaso che le ragioni addotte da loro consigliassero l'accettazione dell'articolo 1; nel quale si ritorna al disposto dell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, n° 1049, e 20 giugno 1851, n° 1208; ritenendo che le leggi del 1852 sullo stato degli ufficiali e sulla riforma dei militari di bassa forza non derogassero minimamente al diritto di aumentare per ogni campagna di guerra un anno legale a quelli del loro effettivo servizio. Questo infatti non poteva considerarsi come un favore, ma costituiva un compenso dei rischi e disagi incontrati da coloro, che erano giunti ad acquistare titolo per il minimo delle pensioni militari.

Peraltro la Commissione nominata dal Comitato ebbe l'incarico di assicurarsi, che non fosse permesso profittare della presente dichiarazione legislativa a coloro, i quali avevano fatte campagne militari contro la libertà e indipendenza d'Italia. Ed intorno a ciò la

Commissione, che ha l'onore di riferire sul progetto, restò presto acquietata dall'articolo 18 della legge 27 giugno 1850; inquantochè ivi trovasi apertamente statuita la esclusione di tali campagne dal computo del servizio valutabile per la pensione.

Inoltre la Commissione era richiamata a non adottare l'articolo 2, in quanto sembrò che accordasse una reintegrazione incompatibile col rispetto per le cose giudicate, e coi riguardi meritamente dovuti ad un'alta magistratura quale è la Corte dei conti.

La difficoltà in questo rapporto era grave; e la Commissione non si accostò completamente al progetto ministeriale, se non in forza di tranquille e ponderate considerazioni, e dopo di aver chiamato nel suo seno il ministro della guerra, ed aver trovato una motivazione accettabile anche più di quella che era stata premessa al progetto.

Considerarono appositamente i due Ministeri che a per il detto articolo 2 non è data alla legge forza retroattiva; giacchè colla legge progettata non si intende consacrare un diritto nuovo, ma unicamente confermare, per una più esplicita dichiarazione, un diritto portato da leggi preesistenti. » Tuttavia non era incongruo il dubbio che, se la ricognizione del preesistente diritto può dare luogo all'interessato di ripresentarsi alla competente magistratura, onde ottenere che sia rivocata la sentenza profferita in un concetto interpretativo, il quale non trovasi mantenuto dalle susseguenti dichiarazioni legislative; non sarebbe egualmente congrua e plausibile una reintegrazione ordinata in modo tanto reciso da cancellare addirittura le cose giudicate senza darne ragioni che soddisfacessero anche al diritto acquisito dalla parte vincitrice.

Bisognava quindi trovare un motivo più conveniente ed apposito; sì che la dichiarazione legislativa venendo a rilevare i soccombenti dalla incontrata sofferenza o dal cimento di nuovi giudizi, ciò facesse senza menomare la riverenza dovuta all'alta magistratura che aveva giudicato, e senza che potesse dirsi derivarne il danno altrui.

Ora, è sembrato alla Commissione che un tale motivo possa emergere dalla lodevole e libera risoluzione che il Governo ha manifestato, di non profittare dei vantaggi della cosa giudicata, la quale nocque ai pensionati dando all'erario un vantaggio non previsto e non gradito. Inquantochè prescindendo dalle ragioni addotte dai soccombenti, e consentite dai Ministeri di guerra e di marina, il profitto risultante dall'essere negato ogni benefizio rimunerativo alle campagne di

S. Karana

guerra non sembrava accettabile allo Stato, ognorachè i militari di terra e di mare avevano per lo meno un titolo di valutabile benemerenza pei rischi incontrati e pei disagi patiti nelle campagne di guerra.

In questo senso tornavano ragionevolissime le avvertenze del progetto ministeriale ed era tolto al potere legislativo ogni dubbio sulla convenienza di frimirovere l'ostacolo incontrato dopo il 1864 dai militari di terra e di mare per far valutare le campagne di guerra, e respettivamente il servizio straordinario sul bordo o sulle coste. Era infatti giusto, o per lo meno,

I was a top produce the same of the same

under Albert (1905) Burn (1905) Albert (1905)

BOND OF BOND OF THE BOYOUTE CO.

altamente equo, che essi non restassero sotto un trattamento disuguale e diverso da quello dei loro compagni d'arme, i quali erano stati liquidati più favorevolmente secondo il costante sistema dei Ministeri di guerra e di marina fino al 1863.

La Commissione ha quindi l'onore di riferire alla Camera che il progetto presentato a nome del Governo, e chiarito nel modo anzidetto, merita la di lei approvazione, salvi i ritocchi introdotti negli articoli relativi.

PANATTONI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Nel determinare le pensioni di riforma ai militari, si terrà conto delle campagne di guerra e del servizio militare a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra maritima, computandoli a norma dell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, nº 1049, e 20 giugno 1851, nº 1208.

I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell'aumento del terzo del servizio summentovato, hanno diritto all'aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere.

PROGETTO DELLA GIUNTA

Art. 1.

Nel determinare le pensioni di riforma ai militari, si terrà conto delle campagne di guerra e del servizio militare a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, computandoli a norma degli articoli 18 e 24 delle leggi 27 giugno 1850, n° 1049, e 20 giugno 1851, n° 1208.

Art. 2.

I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell'aumento del terzo del servizio summentovato, sono reintegrati nel diritto all'aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere.

Adampagne a to instant federsa delle Gingera 1869

150 MJ 275A

SESSIONE 1867-68 PRINA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATL

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Correnti, Guerrieri Gonzaga, Sineo, Nicotera, Panattoni, Govone, Malenchini.

al progetto di legge presentato dal ministro della guerra di concerto col ministro della marina

nella tornata del 15 marzo 1869

Computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia.

Tornata dell'8 giugno 1869

🌉 effend

7,

SIGNORI! — Il ministro della guerra, di concerto col collega della marina, nella tornata del 15 marzo 1869 presentò un progetto di legge diretto a togliere le difficoltà d'interpretazione che si erano presentate caranti la eccellentissima Corte dei conti, intorno al computo delle campagne di guerra ai militari che non si trovavari) giubilati per anzianită di servizio.

I ministri predetti, finchè la liquidazione delle pensioni non passò alla prelodata Corte per il nuovo di lei ordinamento, avevano costantemente computato le campagne di guerra come un anno di più da aggiungersi a quelli del servizio effettivo; e ciò pel disposto letterale dell'articolo 24 della leggare 27 giugno 1850 Nè fu creduto che codesta disposizione relativa ai computi della durata del servizio per le truppe di terra 🔏 e di mare avesse patita alterazione veruna pale due leggi del 25 maggio 1852, nº 1376, sullo stato degli uffiziali, e nº 1402, sulla riforma dei militari di bassa forsa. Imperocchè in esse trovavasi regolata la quota del minimo di pensione, sulla quale si computava il trattamento dei riformati o revocati, a fronte del massimo a cui poteva giungere la pensione di ritiro 🖋 pro dei giubilati per anzianità di servizio; ma nulla disponevasi verso coloro, la carriera dei quali non aveva potuto compiersi, per prergli togliere il già acquisito diritto di computare) in aumento alla effettiva durata di un servizio bastante per formar titolo a pensioni, anche quell'anno legale che si considera risultante dall'avere affrontato i rischi el patiti disagi delle cam-

Non parve peraltro così chiaro il coordinamento delle precitate leggi alla eccellentissima Corte dei conti. Anzi, oltre a non trovare ripetuta nelle leggi del 1852 la menzione degli aumenti da farsi alla durata del servizio per gli anni di campagna, Issa reputò che codesto aumento non fosse un compenso dovuto a chi prestò alla patria un servizio pericoloso e straordinario, maldovesse considerarsi come una finzione di legge e come un semplice favore, e chi perciò non potesse darsi se non a coloro i quali, per anzianità di carriera, hanno diritto alla giubilazione, e così meri-

tano la plenaria pensione.

I will perfion da dout

- lin

III dos

Y+ Li

18

Tow

Mei motivi del preaccennato progetto/i due ministri della guerra e della marina sostengono come incontestabile la giustizia di quel sistema di liquidazioni che era stato praticato costantemente nelle liquidazioni finche queste si fecero dai Ministeri; essendo ciò analogo ai motivi, pei quali accordavasi senza distinzione nella legge dei 27 giugno 1850 l'aumento degli anni di servicio, computando per un anno ogni campagna di guerra.

Înerendo pertanto al'a costante osservanza interpretativa, dichiaravano i prefati signori ministri di essersi rivolti al potere legislativo, unicamente per non aver potuto riuscire con le loro rimostranze a far sì, che la Corte dei conti recedesse dalle sue difformi interpretazioni.

Il Comitato privato della nostra Camera, avendo preso in esame il progetto dei signori ministri della guerra e della marina, si mostrò agevolmente persuaso che le ragioni addotte da loro consigliassero l'accettazione dell'articolo 1; nel quale si ritorna al disposto dell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, nº 1049, e 20 giugno 1851, nº 1208; ritenendo che le leggi del 1852 sullo stato degli ufficiali e sulla riforma dei militari di bassa forza non derogassero minimamente al diritto di aumentare per ogni campagna di guerra un anno legale a quelli del loro effettivo servizio. Questo infatti non poteva considerarsi come un favore, ma come un compenso dei rischi e disagi incontrati da coloro che erano giunti ad acquistare titolo per il minimo delle pensioni militari.

1, compute de ferrig

, t

Per îtro la Commissione nominata dal Comitato ebbe l'incarico di assicurarsi, che non fosse permesso profittare della presente dichiarazione legislativa a coloro, i quali avevano fatte campagne militari contro la libertà e indipendenza d'Italia. Intorno a ciò la Commissione, che ha l'onore di riferire sul progetto, restò presto acquietata dall'articolo 18 della legge 27 giugno 1850; inquantochè ivi trovasi apertamente statuita la esclusione di tali campagne dal computo del servizio valutabile per la pensione.

Inoltre la Commissione era richiamata a non adottare l'articolo 2, in quanto sembra che accordasse una reintegrazione incompatibile col rispetto per le cose giudicate, e coi riguardi meritamente dovuti ad un'alta magistratura quale è la Corte dei conti.

La difficoltà in questo rapporto era grave; e la Commissione non si accostò completamente al progetto ministeriale, se non in forza di tranquille e peni derate considerazioni, e dopo di aver chiamato nel suo seno il ministro della guerra, ed aver trovato una motivazione accettabile anche più di quella che era stata premessa al progetto.

10

10

Considerarono da l'interessato di ripresentarsi alla competente magistratura, onde ottenere che sia rivocata la sentenza profferita in un concetto interpretativo, il quale non trovasi mantenuto dalle susseguenti dichiarazioni legislative; non sarebbe egualmente congrua e plausibile una reintegrazione orcinata in un modo tanto reciso da cancellare addiritt ra le cose giudicate senza deguate ragioni/Bisognava quindi trovare un motivo più conveniente ed apposito; sì che la dichiarazione legislativa venendo a rilevare i soccombenti dalla incontrata sofferenza o dal cimento di nuovi giudizi, ciò facesse senza menomare la riverenza dovuta all'alta magistratura che aveva giudicato

Ora è sembrato alla Commissione che un tale motivo possa emergere dalla lodevole e libera disposizione che il Governo ha manifestato di non profittare dei vantaggi della cosa giudicata, la quale nocque ai pensionati prando all'erario nationatochè prescindendo dalle ragioni addotte dai soccombenti, e consentite dai Ministeri di guerra e di marina, il profitto risultante dall'essere negato ogni benefizio rimunerativo alle campagne di guerra non sembra accettabile fallo Stato, ognorachè i militari di terra e di mare avevano/un titolo di positiva benemerenza pei rischi incontrati e pei disagi patiti

In questo senso tornavano ragionevolissime le avvertenze del progetto ministeriale ed era tolto al potere legislativo ogni dubbio sulla convenienza di rimuovere l'ostaco! dincontrato dopo il 1864 dai militari di terra e di mare per far valutare le campague di guerra. Era infatti giusto, o per lo meno, altamente equo, che essi non restassero sotto un trattamento disuguale e diverso da quello dei loro compagni d'arme che erano stati liquidati secondo il costante sistema dei Ministeri di guerra e di marina fino al 1863.

I un vastegio non privilo (

La Commissione ha quindi l'onore di precione alla Came di presentato di precione del garcomo, al schia sito nel moto azione prenta la di Ci approvione core la presenta produce del presenta core la presenta de di Ci approvione core la presenta de di Ci approvione core la produce de la dici approvione de la dici approvione de la companya de la dici approvione de la companya de la dici approvione de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la c

.5

165

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Nel determinare le pensioni di riforma ai militari, si terrà conto delle campagne di guerra e del servizio militare a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, computandoli a normalali articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, n° 1049, e 20 giugno 1851, n° 1208.

Art. 2.

I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell'aumento del terzo/del servizio summentovato, manno diritto all'aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere.

PROGETTO DELLA GIUNTA

Nel. .. (1' n'ingrapsa) con la feguent)

Degli Which 18. e.

I militari

for o vei stypeti wel ..

7. fewer writer Chales

PROCETTO DELLA CIUTTA

Med (The secretary on to produce

the water that I want

for they will be the

alusticas, estáreis movem estáreis confidentes acomo estáreis acomo e

The constraint of the second o

.

·

Signori Deputati

Legger del 25. maggio 1852, vello stato degli sufficiali stabilisce che gle ufficiali riformati, che abbiano prestato un servicio di ventir o più anni abbiano divitto ad una pensione di riforma equale ad attettante quote del minimum della pensione di vittro assegnata el loso grado, quantis varanno gli anni di survivio per esse prestati.

Xa legge delli 11. luglio 1€52. sulla riforma dei. militari di bassa forza contiene una identica disposizione te non che, per questi, il diritto alla pensione si verifica a 18. anni di vervizio.

ambedue poi queste leggi determineno, che a stabilire la pensione di riforma si abbieno ad osservara le norme presintte della legge sulle giubilezioni militari, construati i lasi si favore nella stessa contemplati.

In virtue di queste disposizioni legislative ogni, =quelvolta un unlitare era riformato, e pe'suoi serviri avera disitto ad ma pensione vitalica, erangli calcolate la campagne di guena, vole a dire gli si assegnavano tarte quote del minimum quanti erano i suoi anni di servicio, e gli si concederano, inoltre, tante quote d'aumento, quante erano le campagne a un avera preso parte.

La legge fu per una lunga e continuala serie d'anni interpretata nel senso oradetto, ne mai era sorto il dubbio, che ai mederimi non potesse competere il computo della

campagne.

Farata la liquidazione delle pensioni fra la esclusive attribuzioni della Corta dei Conti, essa non ha piu creduto di poter valutare la campagne di guerra, quando trattari di pensione di riforma.

< Out 2h. della legge zj. gingno 1850. prescrive che gl'anni di campagna diano computatio in aggiunta alla durata del servição necessario per aver diritto alla persione.

Cia, oquiquelvolte un militare ha diritto ad una pensione, sie questa di vitino, sia di viforma ragion vuole, che gli siano calcolate la campagne nollo stabilire la somma cui deve ammontare la pensione.

a legge non fece al riguerdo rleuna distingione, ed at evidente, che questa non sarebbe in modo eleuno grintificabile

La campagna e un servisio, che non requista, o perde crittà vecondoche chi vi prese perte viene forgitamente venga poi il militare a trovarsi essa presento i medesimi Le 1 esse vicios tudini.

Le Campagne, d'altronde, non conconono cogli altri vervier per stabilira il diretto alla fancione di rituro, o di riforma

ma 1010 devono calcolarsi per un aumento ella pensione, stabilità che 1:a tala diritto.

Ufficieli e della riforma dei militari di bassa forma riquardo di casi di favore puro in modo eleuno riferirsi alle campagne dell'avera giacche, ben lungi il computo delle campagne dell'avera come caso di favore, debbe emi ritenessi quele atto di petta giustifi essendo indubitato, che la campagne logorano maggiormente la vita del militare, il quele, pur tala cagione appunto alle volte diviene premeturamenta incapace a proseguire il servirio, se e precis costretto a ricevere anticipata dispensa dal servirio, sensa poten reggiungere il periodo voluto pur il minimo della giubilarione.

ad una deta arma, come avviene dei serviri contemplati dall'asti 12 e 23. della legge 2). ginguo 1800; ma è comune ai militari tutti. In somma ei un diritto che la legge ben giustamenta accorda, e che non può certo essera rignerdato qual favore, ma si invece qual tenue compenso della falliche, degli strapari, indei pericoli cui va incessantementa incontro un nitiara dirante una campagna.

Votto ogni aspetto si consideri la cosa non si sa vedera la regione per cui non abbiasi, quendo trattari di pensione disprisone, a celeolere le campagne di guerra. Che, anni, dove su fonga mente a che sovente la informa poli motivi di inabilità per cui uno viene posto in riforma hanno, se non una diretta origine dagli strapari e dalle fatiche sofferta in dette campagnesi dempre una dipendena da questi, e necessario il ricono, non potessi ai medesimi, serra una aperta ingiustinia, diniegari il computo della Campagne.


for condotta attrast a negare, sumpache les intesso trattist de punione di riforma il diritto all'aumento del terro del serviçio militare effetti, prestato a bordo dei Ni legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima. Cra questo diritto trovasi pure sancito dalli arti lh. della legge 20. giugno 1891 sulla pensioni di ritiro per li armata di mare, ed in suo farore non meno militano le stesse ragioni che per le rampagne di guerra.

Da cha pertanto è namai vennta neno ogni sperama che la Corte dei Conti possa recedera della pera diberazione Moi, mossi delle considerazioni suaccenneta, abbiamo creduto; che, del punto che la legge al rignardo posse inogo ad una diversa interpetazione, s'ecome il fatto has dimostrato, s'ia opportuna una disposizione legistativa pur la quale venga inmuodo equicito dichiarato il diritto il computo delle campagne per militari aventi diritto a pensione di riforma, e cell'aumento suaccennato de servicio.

provede at fine. Esso e di due soli articoli. Coli: art 1º

guerra, et al computo coll'ammento della Chimpagna di guerra, et al computo coll'ammento del terro del terrorio militare totalo dei R' legni armeti in tempo di paca, o sulla costa in tempo di guerra marittima: Coll'art' 2' di riammento no in tempo di guerra marittima: Coll'art' 2' di riammento del terro in diritto al computo della campagna, et all'ammento del terro del servizio suindicato i militari gia provisti di pensiona di riforma, a per i quali, nella liquidazione di questa, non di riforma, a per i quali, nella liquidazione di questa, non ne fu tenuto conto. Nel per dello art' 2' e' dato alla leggi fora retroattiva, giacche colla legga progettata non d'intenda comacrara un diritto nuovo, na unicamenta conformara per una più esplicita dichiarazione un diritto portato da leggi preesistanti.

ter quanto abbiamo detto. Noi confidiamo, o dignore nella piene vostra approvazione.



Mel determinare le pensioni di riforma ai militari, si tena conto delle campagne di querra e del servisio militare a bordo dei Rl. L'egni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, computandoli a norma dell' Cort 2h. delle leggi 2). Giugno 18 °0. nº 1049, e 20. giugno 18 °1. nº 1208.

Out ?.

i militari gia provisti di penione di riforma ai quele non siano stata calcolate le campagne di guerra, ne sia stato tenuto conto dell'aumento del terro del servizio sumentovato, hanno diritto all'aumenio di pensione che per tala computo sia loro per competere.

Progetto Di lagge presentato Pad Ministro Vella Guera Ti concerto conquello Vella Marina [Butholi Viale_ Stibolly) mellatorata 1.5. Marzo 1869. Conjute Telle campaque di querre ai militare riformati con d'irillo. pensione vitalizia.



Sulla proposições de nostri ministri della fuerra, a della marina

at via presentato al Farlamento negonale dais predetti nostri ministri della fuena, e della della presione vitalizia, predetti nostri ministri della fuena, e della marina, i quali vono inearicati di espona i motivi, e di vostenerne la discussiona.

Aat a fience and 11. fb. 1869.

1 Milotz

Joseph Line.